



Notizie dal web n. 3/2023

27 gennaio 2023

Un taglio drastico ai tempi dei pareri e delle intese con gli enti territoriali, delle conferenze dei servizi decisorie e ai termini di giudizio nei ricorsi amministrativi, che vengono convogliati tutti sul Tar del Lazio. Ma la tagliola sui calendari agisce ad ampio raggio e arriva a ridurre della metà anche tutti i termini previsti dal testo unico sugli espropri. È uno degli interventi chiave contenuti nella bozza del decreto Pnrr ter che il governo Meloni sta preparando in vista di una delle prossime riunioni del Consiglio dei ministri. Nel testo, che dovrebbe ottenere il via libera entro i primi 10 giorni di febbraio, trova spazio anche la proroga a fine anno dello scudo erariale che limita ai casi di dolo o grave inerzia le possibili contestazioni della Corte dei conti. Ma la griglia degli interventi urgenti a tutto campo, e spazia da un rafforzamento di assunzioni e incarichi negli enti locali a un ampliamento di vari organici ministeriali, introduce nuove semplificazioni per l'installazione di impianti di energia rinnovabili, idrogeno e per la posa della fibra ottica, fino ad allargare la possibilità di finanziamento pubblico nei progetti in partenariato con i privati. In linea con l'evoluzione degli obiettivi del Pnrr, che nel tempo vedono aumentare i target collegati alle realizzazioni effettive delle opere, il nuovo decreto punta a rimuovere i molti ostacoli ancora in campo verso l'attuazione reale degli investimenti. A questo obiettivo risponde prima di tutto il dimezzamento dei termini entro i quali la Conferenza Stato-Regione e l'Unificata dovranno rendere pareri e intese che riguardano interventi del Pnrr o del Piano nazionale complementare: i termini per i pareri si riducono da trenta a 15 giorni, la metà in caso di particolare urgenza, e passano da 20 a 10 giorni quelli per le intese. Nelle conferenze dei servizi le decisioni andranno assunte entro 30 giorni, termine che si allunga a 45 giorni per i casi di tutela ambientale, paesaggistica, dei beni culturali e della salute. Lo stesso taglio del 50% interessa anche tutti i termini processuali ordinari, compresi nei giudizi di primo grado anche quelli per la notifica del ricorso introduttivo, o incidentale, e dei motivi aggiuntivi. Si allargano gli spazi per le assunzioni negli enti locali attraverso una modifica dei calcoli sui tetti di spesa che ora escluderanno tutti i costi prodotti dai rinnovi contrattuali, e non più solo dagli arretrati. Cresce molto poi la possibilità di affidare incarichi dirigenziali (i cosiddetti 110) che potranno arrivare al 50% dei posti istituiti in dotazione organica (il limite attuale è al 30%). Fuori dai tetti di spesa anche il costo dei segretari comunali e provinciali aggiuntivi autorizzati dal ministero dell'Interno. Raddoppia fino a 24 mesi la deroga che permette ai segretari a inizio carriera di lavorare nei comuni della fascia demografica immediatamente superiore. Tutto questo pacchetto è riservato ai quasi seimila enti locali soggetti attuatori degli interventi del Pnrr. Le norme in bozza intervengono poi anche su alcuni aspetti del codice degli appalti, ora in via di riforma integrale. Sale dal 49 al 70% il limite della quota di finanziamento pubblico nei partenariati pubblico privati quando il progetto non supera i 10 milioni di euro. Nelle opere finanziate, tutte o in parte, da Pnrr, Piano nazionale complementare o fondi strutturali Ue, l'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori potrà avvenire anche sulla base del solo progetto di fattibilità tecnica o economica, a patto di rispettare i criteri fissati dal Dl 77 del 2021. In questi casi si apre anche una corsia preferenziale in conferenza dei servizi. Per le opere finanziate da Pnrr e Pnc viene poi esteso a fine 2023 l'insieme delle semplificazioni emergenziali introdotte dal decreto n. 76 del 2020. la bozza del decreto prevede, inoltre, un pacchetto di misure finalizzate ad accelerare lo sviluppo di nuovi impianti green, dal fotovoltaico all'eolico. da NT+.



In questo numero

Tempi dimezzati per pareri ed autorizzazioni nella bozza decreto ter PNRR

1

Con un solo lavoratore in nero azienda chiusa

2

CdS stabilisce che il bando tipo ANAC è vincolante per la PA

3

Aiuti alle imprese sull'energia alle imprese dal 1° aprile in modo diverso

4

168mln ai piccoli comuni per la messa in sicurezza delle scuole

4

AdE su Ecobonus: lavori su uno stesso immobile in anni

Con un solo lavoratore in nero azienda chiusa

Cancelli chiusi all'azienda con un solo lavoratore in nero. Infatti, nonostante la legge lo escluda se la violazione della manodopera non in regola riguardi un solo lavoratore, il «provvedimento di sospensione» va adottato per via delle (conseguenti) violazioni di norme sulla prevenzione, quali mancata redazione del Dvr (documento valutazione rischi) e mancata nomina del Rsp (responsabile servizio prevenzione e protezione). Lo precisa l'Ispettorato nazionale del lavoro nella nota prot. 162/2023, d'intesa con il ministero del lavoro.

La questione. Il «provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa» è una sanzione introdotta nel 2006, al fine di reprimere il lavoro nero e di assicurare una più efficace prevenzione degli infortuni sul lavoro. In merito è stato chiesto all'Inl di precisare se è possibile adottare il provvedimento nei confronti di un'impresa che occupa un solo dipendente in nero, ma con le conseguenti violazioni in tema di prevenzione relative alla mancanza del Dvr e della nomina del Rsp.

Quando l'attività va sospesa. Dal 22 ottobre 2021, in seguito alle modifiche del dl 146/2021 all'art. 14 del dlgs 81/2008 (Tu sicurezza) di disciplina della sanzione, il provvedimento di sospensione va adottato quando:

- almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato in nero, ossia senza preventiva «comunicazione d'instaurazione del rapporto di lavoro», la cd «CO», ad eccezione dell'ipotesi di unico occupato dell'impresa (ipotesi già vigente in precedenza);
- gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro indicate all'allegato 1 al Tu Sicurezza (ipotesi non vigente precedentemente).

Sempre dal 22 ottobre 2021, inoltre, l'adozione del provvedimento di sospensione è diventata obbligatoria al ricorrere delle violazioni, quindi non è più una «facoltà» dell'ispettore il quale può solamente decidere di farne decorrere gli effetti in un momento successivo, ossia dalle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo o dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non possa essere interrotta.

I chiarimenti. Secondo l'Inl, l'eccezione che preserva l'azienda dalla sospensione nel caso in cui il lavoratore in nero risulti l'unico occupato, ha una sua ratio che risiede nella volontà del legislatore di escludere le c.d. microimprese dal campo di operatività del provvedimento di sospensione, con riferimento esplicito alle sole ipotesi di occupazione di lavoratori irregolari (primo caso di violazioni). Pertanto, l'eccezione non trova applicazione se, contestualmente, vengono rilevate anche gravi violazioni in materia di prevenzione, tra le quali sono comprese la mancanza del Dvr e/o la mancata nomina del Rsp, violazioni che da sole sono sufficienti a giustificare lo stop dell'attività. In ogni caso, conclude l'Inl, qualora il provvedimento di sospensione non sia adottato per via dell'eccezione, l'ispettore dovrà comunque imporre ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza e per la salute dei lavoratori durante il lavoro, disponendo l'allontanamento del lavoratore fino a completa regolarizzazione anche sotto il profilo della prevenzione. Da **Italia Oggi**.



CdS ribadisce che il bando tipo ANAC è vincolante per la PA

Qualora la stazione appaltante abbia riprodotto nel disciplinare di gara le clausole contenute nel Bando tipo emanato dall'Anac, il concorrente che intenda contestare l'aggiudicazione davanti al giudice amministrativo - nonché le richiamate clausole - deve contestualmente impugnare anche il Bando tipo, in quanto atto presupposto. Si è espresso in questi termini il [Consiglio di Stato, Sez. V, 16 gennaio 2023, n. 526](#), che nell'elaborare alcuni principi affermati in precedenza dalla giurisprudenza amministrativa, ripropone all'attenzione il tema della natura del Bando tipo e della funzione che lo stesso assolve rispetto all'attività delle stazioni appaltanti in sede di svolgimento delle procedure di gara. La Fondazione Teatro alla Scala di Milano aveva indetto una procedura di gara, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali. Nell'ambito dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica vi era una clausola del disciplinare che faceva riferimento alla "qualità del piano di lavoro e delle apparecchiature utilizzate" e, nell'ambito di questo criterio, introduceva il subcriterio relativo al "numero di monte ore per tipologia di addetto in relazione al piano di lavoro e alle apparecchiature utilizzate". A seguito dell'aggiudicazione un concorrente non aggiudicatario impugnava la stessa. Tra i motivi di ricorso, quello centrale riguardava il ritenuto contrasto della clausola sopra richiamata con il principio di separazione dell'offerta tecnica dall'offerta economica. Secondo il ricorrente, tenuto conto che il servizio di pulizia è da qualificare come servizio ad alta intensità di manodopera - il che comporta che l'elemento manodopera assume un valore centrale nell'economia del contratto - la formulazione della clausola avrebbe consentito alla commissione in sede di esame dell'offerta tecnica di effettuare una stima attendibile dell'offerta economica, anticipatamente all'apertura di quest'ultima. E ciò, appunto, in palese violazione del principio che vieta qualunque tipo di commistione tra offerta tecnica e offerta economica. Il Tar Lombardia ha condiviso questa censura e, conseguentemente, ha annullato il disciplinare di gara e il relativo provvedimento di aggiudicazione. Alla base di questa decisione ha sviluppato un ragionamento articolato in diversi passaggi consequenziali. In primo luogo ha ricordato che il divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica è un corollario dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa e di par condicio tra i concorrenti, e risponde all'esigenza di evitare che la preventiva conoscenza di alcuni elementi dell'offerta economica ricavata dall'esame dell'offerta tecnica possa influenzare il giudizio della commissione su quest'ultima. In questa logica, il giudice amministrativo ha evidenziato come, per orientamento consolidato, il divieto di commistione operi anche in relazione all'astratta possibilità che tale commistione possa esservi, a prescindere dal fatto che si dimostri che la stessa si è in concreto verificata. Alla luce di questi principi il Tar Lombardia ha assunto che nel caso di specie la clausola relativa alla valutazione dell'offerta tecnica inerente il monte ore della manodopera consentisse alla commissione di dedurre il costo del lavoro, cioè un elemento di natura strettamente economica. Elemento peraltro determinante in relazione al servizio oggetto di affidamento, in cui la manodopera e il relativo costo rappresentano il nucleo centrale dello stesso. Né poteva assumere rilievo la circostanza che tale clausola riproducesse puntualmente quanto previsto dal Bando tipo Anac, posto che secondo il giudice amministrativo le indicazioni in esso contenute non sono da considerarsi vincolanti per i singoli enti appaltanti, che possono discostarsene per garantire una valutazione dell'offerta tecnica maggiormente aderente alle specifiche caratteristiche dell'appalto da affidare. La sentenza del Tar Lombardia è stata appellata dall'aggiudicatario davanti al Consiglio di Stato. Al di là delle ragioni di merito, l'appellante lamentava il mancato accoglimento da parte del giudice di primo grado dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, che quindi veniva riproposta in sede di appello. In base a questa eccezione, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile per la mancata impugnazione - unitamente al disciplinare di gara - anche del Bando tipo Anac, che ha valore vincolante nei confronti degli enti appaltanti e di cui la clausola del disciplinare oggetto di contestazione costituiva puntuale attuazione. da NT+.



Aiuti alle imprese sull'energia dal 1° aprile in modo diverso

Prima del 1 aprile il governo italiano intende intervenire per mitigare gli aumenti di prezzo a famiglie e imprese ma in maniera diversa". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso a Telefisco 2023 organizzato dal Sole 24 Ore. "L'andamento dei prezzi è mutato e speriamo che continui a scendere, ma bisognerà rimettere mano alle misure e sicuramente prorogarle, non nella stessa forma, ma studiando meccanismi più efficienti e più flessibili rispetto all'andamento dei consumi e che orientino le famiglie e premino comportamenti virtuosi", ha spiegato Giorgetti spiegando che "se ne sta discutendo anche a livello europeo per trovare forma che vada bene per tutti ma è molto difficile".

Giorgetti ha poi evidenziato che "promuovere la crescita è, diciamo così, la via maestra in qualche modo per ridurre il debito, come è stato dimostrato anche negli ultimi due anni". "In termini strategici la massa del debito si può affrontare semplicemente promuovendo la crescita, e si promuove la crescita in qualche modo mettendo a frutto completamente anche le risorse e le disponibilità che abbiamo, appunto, sul Next Generation Eu e liberando le energie positive e imprenditoriali, la capacità di fare, lo spirito imprenditore del Paese", ha aggiunto.

Giorgetti ha anche affrontato la questione delle plusvalenze. "Abbiamo assistito al dibattito pubblico in cui si dà per scontato che ci sia un ricorso sistematico alle plusvalenze fittizie, se lo Stato è una istituzione seria vuole capire cosa significa questo fittizio. Qui al Mef stiamo riflettendo se la normativa fiscale fotografa in modo coerente e corretto questo fenomeno, non escludo anche novità". La norma "potrebbe cambiare, abbiamo avviato un'analisi rispetto a un fenomeno che tutti quanto dicono avvenga, se così è non credo che lo Stato possa riconoscere l'esistenza di plusvalenze fittizie", ha aggiunto. Da **Italia Oggi**.

168mln ai piccoli comuni per messa in sicurezza delle scuole

Sono in arrivo 168 milioni di euro per la messa in sicurezza di scuole, strade ed edifici pubblici, per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

È in fase di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, il **decreto del Ministero dell'Interno** che assegna ai piccoli Comuni, con popolazione inferiore a mille abitanti, le risorse dell'annualità 2023 previste dall'articolo 30, comma 14-bis, del **Decreto Crescita DL 34/2019**, convertito dalla **Legge 58/2019**, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a), del **Decreto Agosto DL 104/2020**, convertito dalla **Legge 126/2020**).

La dotazione, che per il 2023 ammonta a **168 milioni di euro**, è stata ripartita in parti uguali tra i Comuni con meno di mille abitanti che, sulla base dei dati Istat aggiornati al 31 dicembre 2021, sono 2005.

Ogni Comune riceverà quindi un contributo pari a **83.790,52 euro**.

I lavori dovranno iniziare entro il **15 maggio 2023**, data in cui i Comuni riceveranno la prima metà delle risorse. La parte restante sarà erogata dopo la trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Ai Comuni che non rispetteranno queste scadenze saranno revocati i contributi. Da **Edilportale**.

AdE su Ecobonus: lavori su uno stesso immobile in anni diversi hanno tetti di spesa distinti

I lavori di riqualificazione energetica realizzati su uno stesso immobile in periodi d'imposta differenti non vanno considerati l'uno la prosecuzione dell'altro ma interventi distinti; per questo ognuno di essi gode dell'ecobonus con tetto di spesa proprio. L'autonomia dei singoli lavori è dimostrata dagli adempimenti amministrativi necessari per la loro realizzazione.

Lo ha messo nero su bianco l'Agenzia delle entrate con la [Risposta 143 del 23 gennaio 2023](#) relativa a lavori su un edificio.

La Società proprietaria dell'immobile ha eseguito lavori di sistemazione e **rifacimento della copertura**, fatturati nel **2019**; la Cila e la comunicazione all'Enea sono state presentate rispettivamente ad agosto e a dicembre 2019. L'anno successivo la Società ha **sostituito gli infissi**, con analoghi documenti datati **2020**.

La Società - spiega l'Agenzia - pur avendo già usufruito, nel **2019**, della detrazione fiscale del 65% **fino a un valore massimo di 60mila euro**, per le spese di sistemazione e rifacimento del tetto, può beneficiare, nel **2020**, della detrazione fiscale del 50% **fino a un valore massimo di 60mila euro**, per le spese sostenute per la sostituzione degli infissi.

Il dubbio espresso dalla Società era generato dall'articolo 16-bis, comma 4, del [TUIR](#), che recita: "nel caso in cui gli **interventi ... realizzati in ciascun anno** consistano nella **mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti**, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni".

Per dissolvere il dubbio l'Agenzia ricorre, non soltanto alla normativa vigente, ma anche alle proprie Circolari:

- la [Circolare 17/2015](#) con la quale ha chiarito che l'intervento, per essere considerato [autonomamente detraibile rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti](#) sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente;

- la [Circolare 19/2020](#) nella quale ha precisato che l'autonoma configurabilità dell'intervento è dimostrata da elementi riscontrabili in via di fatto oltre che dall'espletamento dei relativi adempimenti amministrativi, come ad esempio, Scia, eventuale collaudo o dichiarazione di fine lavori (la questione è stata anche oggetto dell'interrogazione parlamentare 503909 del 1° dicembre 2010, richiamata nella Risposta 143/2023).

Per concludere, considerato che gli adempimenti amministrativi espletati in relazione ai due interventi, sono indubbiamente riscontrabili - spiega l'Agenzia - come previsto dall'articolo 14 del [DL 63/2013](#), che attualmente disciplina l'ecobonus, **lo sconto fiscale spetta** nella misura del **65% fino a un valore massimo di 60mila euro per l'intervento del 2019** e nella misura del **50% fino a un valore massimo di 60mila euro per la sostituzione degli infissi**. da *Edilportale*.



Ance Campania

Piazza Vittoria 10
Napoli 80121

TELEFONO:


0817645851

MAIL

info@ancecampania.it

Siamo sul web
ancecampania.it

ANCE | CAMPANIA



ANCE Campania – uffici